



# *Comune di Ameglia*

(Provincia della Spezia)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 17-12-2024**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025.**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** presso la Sala Consiliare, in seguito ad invito diramato dal Presidente con le formalità prescritte dalla vigente Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza la **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Dott.ssa CHIARA SALOMONI**

<b>Pres./Ass.</b>	<b>Nominativo</b>
<b>A</b>	<b>GALAZZO UMBERTO</b>
<b>P</b>	<b>FONTANA RAFFAELLA</b>
<b>P</b>	<b>CASTAGNA SARA</b>
<b>P</b>	<b>CERVIA NICOLAS</b>
<b>P</b>	<b>SALOMONI CHIARA</b>
<b>P</b>	<b>RATTI MARZIA</b>
<b>P</b>	<b>MORUZZO MAURIZIO MAURO</b>
<b>P</b>	<b>CUPIDO GIUSEPPINA</b>
<b>P</b>	<b>ROPA GIULIA</b>
<b>A</b>	<b>CIRI MAURO</b>
<b>A</b>	<b>BERNAVA ANDREA</b>
<b>A</b>	<b>CADEDDU EMANUELE</b>
<b>P</b>	<b>PETACCHI LUCIO</b>

Partecipa: Il **SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. **FULVIO ANDREA PASTORINO**

La situazione di cui al frontespizio è quella al momento della discussione del presente punto all'o.d.g.

Gli interventi sono riportati in forma sintetica nello specifico verbale sunto della seduta al quale si rinvia.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione dell'assessore Ratti M., che illustra la proposta di confermare per l'anno 2025 le medesime aliquote in vigore nell'anno 2024;

Visti i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU).

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

Visto il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del

Delibera N. 39 del 17-12-2024

Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Richiamata la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

Visti inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge.

Richiamati inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023.

Evidenziato che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 17/12/2024, nel testo modificato con deliberazione di questo Consiglio in data odierna;

Considerato che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario IMU;

Delibera N. 39 del 17-12-2024

Ritenuto, pertanto, di deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale"

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Aree edificabili	7,6 ‰
Terreni Agricoli	4,6 ‰
Fabbricati generici con rendita (aliquota ordinaria) compresi i fabbricati categoria D generici	10,6 ‰
Abitazione principale (escluse categorie A/1 – A/8 – A/9)	esenti
Pertinenza dell'Abitazione principale (max 1 unità per ciascuna categoria C/2 – C/6 – C/7)	esenti
<p>Immobili di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa anagraficamente residenti nel Comune di Ameglia, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale</p> <p>Immobili di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa studenti universitari anche in assenza della residenza anagrafica</p> <p>Le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate</p>	esenti
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	esenti
<p><b>COMODATO GRATUITO REGISTRATO</b></p> <p>Unità Immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Il contratto sia registrato</li> <li>b. Il comodante possieda un solo immobile in Italia <i>oppure</i> Il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale</li> <li>c. Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato</li> <li>d. Il comodatario utilizzi l'immobile quale abitazione principale</li> </ul> <p><b>Sono escluse dal beneficio le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9</b></p>	<p>6,6 ‰</p> <p>Con Base Imponibile ridotta del 50%</p>
<p><b>COMODATO GRATUITO NON REGISTRATO</b></p> <p>Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che:</p>	

a. il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili destinati ad uso abitativo sul territorio comunale ad eccezione dell'unità immobiliare beneficiaria dell'aliquota agevolata  1. il beneficiario risieda anagraficamente nell'immobile concesso in uso gratuito;	6,6 ‰
LOCATO A CANONE CONCORDATO Abitazioni concesse in locazione da privati a persone fisiche alle condizioni definite dagli accordi locali di cui alla Legge n.431/1998	10,6 ‰ +Importo dovuto ridotto del 25%
LOCATO A CANONE AGEVOLATO <b>ART. 2 COMMA 3</b> Legge 431/1998 Abitazioni concesse in locazione da privati a persone fisiche che dimorano e risiedano anagraficamente nell'alloggio alle condizioni definite dagli accordi locali <b>di cui all'art. 2 comma 3 della Legge n.431/1998</b>	6,6 ‰ Importo dovuto ridotto del 25%
Una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata e non data in comodato, posseduta da soggetti non residenti in Italia e titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.	10,6 ‰ importo dovuto ridotto del 50%
Alloggi ARTE, Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) oppure ERP, occupate da assegnatari residenti nel Comune di Ameglia adibiti ad abitazione principale	10,6%
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	4,6 ‰
Categorie catastali C1 – C3 (solo se affittati ad uso commerciale o utilizzati dal proprietario per uso commerciale)	8,2 ‰
Categorie catastali D2 utilizzate o affittate ad uso commerciale	8,2 ‰
Immobili invenduti o beni merce Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati	0,00 ‰
Categoria catastale D10: Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 ‰

Visto l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il decreto ministeriale del 25 luglio 2023 ad oggetto Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 4 che fissa la data del 31.12 di ogni anno quale termine ordinario di approvazione del bilancio di previsione.

Delibera N. 39 del 17-12-2024

Udito il Consigliere Petacchi, che rileva come la determinazione delle aliquote sia un tema che coinvolge la sensibilità degli amministratori;

Acquisito sulla presente deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L, dal Responsabile Area 2 finanziaria;

Acquisito sulla presente deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L, dal Responsabile Area 2 finanziaria;

Con votazione espressa per alzata di mano all'esito della quale si ottiene il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 8
- voti contrari: nessuno
- astenuti 1 (Petacchi),

### DELIBERA

1) **di stabilire**, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2025, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato (**allegato 1**), elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Aree edificabili	7,6 ‰
Terreni Agricoli	4,6 ‰
Fabbricati generici con rendita (aliquota ordinaria) compresi i fabbricati categoria D generici	10,6 ‰
Abitazione principale (escluse categorie A/1 – A/8 – A/9)	esenti
Pertinenza dell'Abitazione principale (max 1 unità per ciascuna categoria C/2 – C/6 – C/7)	esenti
Immobili di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa anagraficamente residenti nel Comune di Ameglia, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale  Immobili di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa studenti universitari anche in assenza della residenza anagrafica  Le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate	esenti
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	esenti

<p>COMODATO GRATUITO REGISTRATO</p> <p>Unità Immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Il contratto sia registrato</li> <li>f. Il comodante possieda un solo immobile in Italia <i>oppure</i> Il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale</li> <li>g. Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato</li> <li>h. Il comodatario utilizzi l'immobile quale abitazione principale</li> </ul> <p><b>Sono escluse dal beneficio le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9</b></p>	<p>6,6 ‰</p> <p>Con Base Imponibile ridotta del 50%</p>
<p>COMODATO GRATUITO <b>NON</b> REGISTRATO</p> <p>Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili destinati ad uso abitativo sul territorio comunale ad eccezione dell'unità immobiliare beneficiaria dell'aliquota agevolata</li> <li>b. il beneficiario risieda anagraficamente nell'immobile concesso in uso gratuito;</li> </ul>	<p>6,6 ‰</p>
<p>LOCATO A CANONE CONCORDATO</p> <p>Abitazioni concesse in locazione da privati a persone fisiche alle condizioni definite dagli accordi locali di cui alla Legge n.431/1998</p>	<p>10,6 ‰</p> <p>+Importo dovuto ridotto del 25%</p>
<p>LOCATO A CANONE AGEVOLATO <b>ART. 2 COMMA 3</b> Legge 431/1998</p> <p>Abitazioni concesse in locazione da privati a persone fisiche che dimorano e risiedano anagraficamente nell'alloggio alle condizioni definite dagli accordi locali <b>di cui all'art. 2 comma 3 della Legge n.431/1998</b></p>	<p>6,6 ‰</p> <p>Importo dovuto ridotto del 25%</p>
<p>Una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata e non data in comodato, posseduta da soggetti non residenti in Italia e titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.</p>	<p>10,6 ‰ importo dovuto ridotto del 50%</p>
<p>Alloggi ARTE, Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) oppure ERP, occupate da assegnatari residenti nel Comune di Ameglia adibiti ad abitazione principale</p>	<p>10,6%</p>
<p>Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7</p>	<p>4,6 ‰</p>
<p>Categorie catastali C1 – C3 (solo se affittati ad uso commerciale o utilizzati dal proprietario per uso commerciale)</p>	<p>8,2 ‰</p>

Categorie catastali D2 utilizzate o affittate ad uso commerciale	8,2 ‰
Immobili invenduti o beni merce	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati	0,00 ‰
Categoria catastale D10: Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 ‰

- 2) **di stabilire** che dall'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 3) **di stabilire** che dall'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria per gli assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, ai sensi art. 93 del DPR n. 616/1977, è pari a € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) **di trasmettere** la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 5) **di trasmettere** il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

Indi, stante la propedeuticità della presente deliberazione rispetto all'approvazione del bilancio di previsione, con separata, successiva votazione resa per alzata di mano all'esito della quale si ottiene il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 9 unanimi

il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 u.c. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

**LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Dott.ssa CHIARA SALOMONI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. FULVIO ANDREA PASTORINO

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,46%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		0,46%
Aree fabbricabili		0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni	0,82%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o soggetto passivo utilizzatore: - Destinazione d'uso: Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni	0,82%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,66%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 431/1998 e s.m.i.	0,106%
Altri fabbricati (fabbricati diversi	Abitazione locata o in comodato	0,66%

dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito</li> <li>Categoria catastale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- A/2 Abitazioni di tipo civile</li> <li>- A/3 Abitazioni di tipo economico</li> <li>- A/4 Abitazioni di tipo popolare</li> <li>- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare</li> <li>- A/6 Abitazioni di tipo rurale</li> <li>- A/7 Abitazioni in villini</li> <li>- A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi</li> </ul> </li> <li>- Con contratto registrato</li> <li>- Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)</li> <li>- Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.</li> <li>- Limitatamente ad un solo immobile.</li> </ul>	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abitazione locata o in comodato</li> <li>- Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito</li> <li>- Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)</li> <li>- Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili</li> <li>- Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.</li> </ul>	0,66%

#### Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.

#### Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 12/12/2024 alle 08:31:41